

CITTA' DI CANALE

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 125 del 13/12/2017

Oggetto:

ANNO 2018 - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - TARIFFE - CONFERMA - PROVVEDIMENTI

L'anno **duemiladiciassette**, addì **tredici**, del mese di **dicembre**, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cogno	me e nome	Carica		Pr.	As.
1.	FACCENDA Enrico	Sindaco		X	
2.	GALLINO Giovanni	Vice Sindaco		\mathbf{X}	
3.	DESTEFANIS Lidia	Assessore		\mathbf{X}	
4.	MALAVASI Simona	Assessore Esterno		\mathbf{X}	
5.	PENNA Claudio	Assessore Esterno		\mathbf{X}	
			Totale	5	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor MAZZARELLA Dott. Luigi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor FACCENDA Enrico nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Visto l'articolo 1, comma 22, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l'articolo 11 del d.Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Visto il "Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche";

Richiamata la precedente deliberazione di Giunta Comunale, in ultimo n. 8 in data 11.01.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate, con decorrenza 1° gennaio 2017, le tariffe per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;

Dato atto che, ai fini della classificazione di cui all'art. 43 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2015 (penultimo anno precedente a quello in corso quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica), è di n. 5686 abitanti, per cui il nostro Comune rimane collocato nella 5^ classe;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, già modificato dall' articolo 1, comma 42, lett. a) della Legge 11/12/2016 n. 232 ed in ultimo dal disegno di legge di Bilancio 2018, il quale ha sospeso, anche per l'anno 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che:

- il comune può unicamente variare in riduzione le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- sono fatti salvi gli adeguamenti automatici delle tariffe derivanti dal passaggio di classe:

Analizzato lo schema di bilancio per l'esercizio 2018 e le previsioni di spesa dettagliatamente illustrate nella relazione previsionale e programmatica e verificata la possibilità, nell'ambito delle politiche di bilancio e degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, di confermare le tariffe dell'anno precedente;

Visti i prospetti di determinazione delle tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2018/2020.;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017, pubblicato sulla G.U. 285 del 6.12.2017, che ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 degli Enti Locali, al 28/02/2018;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali,;

Assunti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

- di confermare, con decorrenza 01/01/2018, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le tariffe per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche così come indicate nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla sua adozione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 57 del D.Lgs. n. 507/1993;
- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale <u>www.portalefederalismofiscale.gov.it</u> entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE (FACCENDA Enrico) *

IL SEGRETARIO COMUNALE (MAZZARELLA Dott. Luigi) *

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Lì 13/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Giachino Luisa Giuseppina *

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Lì 13/12/2017

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO GIACHINO Rag. Luisa Giuseppina *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Provincia di Cuneo

(Classe V art. 43 D.lgs.vo 507/93)

TARIFFA PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE¹

in vigore dal 1/1/2018

¹ Approvata con la Deliberazione della Giunta Municipale n. 125 in data 13/12/2017

SOMMARIO

pu_{ϵ}	g.
1. OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SUOLO PUBBLICO	4
Occupazioni permanenti del suolo	4
Occupazioni permanenti di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	4
Occupazioni permanenti con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo	4
Passi carrabili	4
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi)	4
2. OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE ED ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALL'ESERCIZIO E ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI, COMPRESI QUELLI POSTI SUL SUOLO E COLLEGATI ALLE RETI STESSE, NONCHE' CON SEGGIOVIE E FUNIVIE	
• Occupazioni permanenti di strade comunali, comprese quelle soggette a servitú di pubblico passaggio	5
Occupazioni permanenti con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi	5
Occupazioni permanenti con seggiovie e funivie	5
3. OCCUPAZIONI PERMANENTI CON DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI	6
Occupazioni permanenti con distributori di carburante e relativi serbatoi sotterranei	6
Occupazioni permanenti con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi	6
4. OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO	7
Occupazioni temporanee del suolo	
Occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	7
Occupazioni temporanee con tende e simili	7
Occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli	8
• Occupazioni temporanee con attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	8
• Occupazioni temporanee per lavori di posa e manutenzione di cavi, ecc. destinati alla erogazione di pubblici servizi	9
Occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	9
• Occupazioni temporanee con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate dal comune	0
• Occupazioni temporanee in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive	0
• Occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno	
5. OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE ED ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALL'ESERCIZIO E ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI, COMPRESI QUELLI POSTI SUL SUOLO E COLLEGATI ALLE RETI STESSE, NONCHE' CON SEGGIOVIE E FUNIVIE	
• Occupazioni temporanee di strade comunali, comprese quelle soggette a servitù di pubblico passaggio	1

1.

OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SUOLO PUBBLICO

	1^ Categoria	2^ Categoria (70% 1^ cat.)
◆ OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SUOLO (Art. 44, comma 1, lettera a) del D.lgs. 507/93)		
Per ogni mq. o frazione €	26,34	18,44
◆ OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO (Art. 44, comma 1, lettera c) del D.lgs. 507/93 e Art. 33 del Regolamento comunale)		
Per ogni mq. o frazione €	13,17	9,22
◆ OCCUPAZIONI PERMANENTI CON TENDE, FISSE O RETRATTILI, AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL SUOLO (Art. 44, comma 2, del D.lgs. 507/93)		
Per ogni mq. o frazione €	7,90	5,53
◆ PASSI CARRABILI (Art. 44 del D.lgs. 507/93 e Art. 25 Regolamento com.le) N.B. Non si fa luogo ad applicazione della tassa per le occupazioni realizzate con passi carrabili (art. 31		
Regolamento comunale e art. 3, comma 63, lett. a), Legge 549/95)	=	=
◆ OCCUPAZIONI PERMANENTI CON AUTOVETTURE ADIBITE A TRASPORTO PUBBLICO (TAXI) (Art. 44, comma 12 del D.lgs. 507/93 e Art. 26 del Regolamento comunale)		
N.B. Sono esentate dalla tassa le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico (art. 31 Regolamento comunale e art. 3, comma 63, lett. b), Legge 549/95)	=	=

2.

OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE ED ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALL'ESERCIZIO E ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI, COMPRESI QUELLI POSTI SUL SUOLO E COLLEGATI ALLE RETI STESSE, NONCHE' CON SEGGIOVIE E FUNIVIE

•	OCCUPAZIONI PERMANENTI DI STRADE COMUNALI, COMPRESE QUELLE SOGGETTE A SERVITÚ DI PUBBLICO PASSAGGIO (Art. 63, D.lgs. 446/1997, come modificato dall'art. 18 della Legge 448/1999) Per utenza €	1,0361 + la rivalutazione annuale in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre 2017, con un minimo, non rivalutabile, di € 516,46
*	OCCUPAZIONI PERMANENTI CON INNESTI O ALLACCI A IMPIANTI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI (Art. 47, comma 2/bis del D.lgs. 507/93) N.B. Non si fa luogo ad applicazione della tassa per le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi (art. 3, comma 62, Legge 549/95, che ha modificato l'art. 47, comma 2-bis, del D.lgs. 507/93)	
*	OCCUPAZIONI PERMANENTI CON SEGGIOVIE E FUNIVIE (Art. 63, D.lgs. 446/1997, come modificato dall'art. 18 della Legge 448/1999) Per utenza €	1,0361 + la rivalutazione annuale in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre 2017, con un minimo, non rivalutabile, di € 516,46)

OCCUPAZIONI PERMANENTI CON DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI

*	OCCUPAZIONI PERMANENTI CON DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E RELATIVI SERBATOI SOTTERRANEI ² (Art. 48, commi 1 e 3 del D.lgs. 507/93)	
a) Centro abitato	Per un serbatoio di capacità non superiore a 3000 lt. €	46,48 9,30
b) Zona limitrofa	Per un serbatoio di capacità non superiore a 3000 lt. €	38,73 7,75
c) Sobborghi e zone periferiche	Per un serbatoio di capacità non superiore a 3000 lt. € Per ogni mille litri o frazione di maggiore capacità €	23,24 4,65
d) Frazioni	Per un serbatoio di capacità non superiore a 3000 lt. €	7,75 1,55
•	OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SUOLO O SOPRASSUOLO CON APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DI TABACCHI (Art. 48, comma 7 del D.lgs. 507/93)	
a) b) c)	Centro abitato €	15,49 11,36 7,75

² N.B. Ai sensi dell'art. 48, comma 6 del D.lgs. 507/93 la tassa è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui all'art. 44 del D.lgs. 507/93, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

4.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO ³

	1^ Categoria	2^ Categoria (70% 1^ cat.)
◆ OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SUOLO (Art. 45, commi 2, lettera a) e 1 del D.lgs. 507/93)		
Giornaliera, per ogni mq. o frazione €	2,066 0,08608	1,446 0,06026
Giornaliera, per ogni mq. o frazione ϵ	1,033 0,04304	0,723 0,03013
◆ OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO (Art. 45, comma 2, lett. c) D.lgs. 507/93 e Art. 33 del Regolamento comunale)		
Giornaliera, per ogni mq. o frazione €	1,033 0,04304	0,723 0,03013
Giornaliera, per ogni mq. o frazione ϵ	0,517 0,02152	0,3615 0,01506
◆ OCCUPAZIONI TEMPORANEE CON TENDE E SIMILI (Art. 45, comma 3, del D.lgs. 507/93)		
N.B. Non si fa luogo ad applicazione della tassa per le occupazioni temporanee con tende o simili, fisse o retrattili (Art. 31 del Regolamento Comunale e art. 3, comma 61, Legge 549/95)	=	=

³ N.B. Ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Comunale e dell'art. 3, comma 63, lett. e) della Legge 549/95, sono esentate dal pagamento le occupazioni il cui ammontare della tassa è inferiore a euro 3,00.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO 4

	1^ Categoria	2^ Categoria (70% 1^ cat.)
◆ OCCUPAZIONI TEMPORANEE REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E DA PRODUTTORI AGRICOLI ⁵ (Art. 45, commi 5, 1 e 8 del D.lgs. 507/93 e Art. 33 del Regolamento comunale)		
Giornaliera, per ogni mq. o frazione ϵ	1,033 0,04304	0,723 0,03013
Giornaliera, per ogni mq. o frazione ϵ	0,517 0,02152	0,3615 0,01506
◆ OCCUPAZIONI TEMPORANEE CON ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE ⁵⁻⁶ (Art. 45, comma 5, 1 e 8 del D.lgs. 507/93 e Art. 33 del Regolamento comunale)		
Giornaliera, per ogni mq. o frazione ϵ	0,4132 0,01722	0,2892 0,01205
Giornaliera, per ogni mq. o frazione ϵ	0,2066 0,00861	0,1446 0,00603

,

⁴ N.B. Ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Comunale e dell'art. 3, comma 63, lett. e) della Legge 549/95, sono esentate dal pagamento le occupazioni il cui ammontare della tassa è inferiore a euro 3,00.

⁵ N.B. Ai sensi della Risoluzione Ministeriale n. 39/E del 25 febbraio 1995, le occupazioni che si ripetono con regolarità, anche se non sulla stessa area, quali quelle realizzate da venditori ambulanti e spettacoli viaggianti, vanno considerate ricorrenti.

⁶ N.B. Ai sensi dell'art. 42, comma 5 del DL 507/93, per le occupazioni con attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq. .

Pag. 8

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO 7

	1^ Categoria	2^ Categoria (70% 1^ cat.)
♦ OCCUPAZIONI TEMPORANEE PER LAVORI DI POSA E MANUTENZIONE DI CAVI, ECC. DESTINATI ALLA EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI (Art. 45, commi 5 e 1 e Art. 46 D.lgs. 507/93 e Artt. 29 33 del Regolamento comunale)		
- Fascia oraria diurna dalle ore 7 alle ore 19 Oraria, per ogni mq. o frazione € - Fascia oraria notturna dalle ore 19 alle ore 7 Oraria, per ogni mq. o fraz. (40% fascia or. diurna)€		0,03013 0,01205
- Fascia oraria diurna dalle ore 7 alle ore 19 Oraria, per ogni mq. o frazione € - Fascia oraria notturna dalle ore 19 alle ore 7 Oraria, per ogni mq. o fraz. (40% fascia or. diurna)€		0,01506 0,00603
♦ OCCUPAZIONI TEMPORANEE REALIZZATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA 8 (Art. 45, commi 6/bis e 1 D.lgs. 507/93 e Artt. 29 e 33 d Regolamento comunale)		
- Fascia oraria diurna dalle ore 7 alle ore 19 Oraria, per ogni mq. o frazione € - Fascia oraria notturna dalle ore 19 alle ore 7 Oraria, per ogni mq. o fraz. (40% fascia or. diurna)€	0,04304	0,03013 0,01205
- Fascia oraria diurna dalle ore 7 alle ore 19 Oraria, per ogni mq. o frazione € - Fascia oraria notturna dalle ore 19 alle ore 7 Oraria, per ogni mq. o fraz. (40% fascia or. diurna)€		0,01506 0,00603

⁷ N.B. Ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Comunale e dell'art. 3, comma 63, lett. e) della Legge 549/95, sono esentate dal pagamento le occupazioni il cui ammontare della tassa è inferiore a euro 3,00.

⁸ N.B. Ai sensi della Risoluzione Ministeriale n. 39/E del 25 febbraio 1995, le occupazioni che si ripetono con

regolarità, anche se non sulla stessa area, quali quelle realizzate da imprese edili, vanno considerate ricorrenti.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO 9

	1^ Categoria	2^ Categoria (70% 1^ cat.)
♦ OCCUPAZIONI TEMPORANEE CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO SU AREE A CIÓ DESTINATE DAL COMUNE (Art. 45, commi 6 e 1, del D.lgs. 507/93)		
Giornaliera, per ogni mq. o frazione €	2,066 0,08608	1,446 0,06026
Giornaliera, per ogni mq. o frazione ϵ	1,033 0,04304	0,723 0,03013
◆ OCCUPAZIONI TEMPORANEE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI E SPORTIVE ¹⁰ (Art. 45, commi 7 e 1 del D.lgs. 507/93)		
Giornaliera, per ogni mq. o frazione ϵ	0,4132 0,01722	0,2892 0,01205
Giornaliera, per ogni mq. o frazione ϵ	0,2066 0,00861	0,1446 0,00603
♦ OCCUPAZIONI CHE, DI FATTO, SI PROTRAGGONO PER UN PERIODO SUPERIORE A QUELLO CONSENTITO ORIGINARIAMENTE, ANCORCHÈ UGUALE O SUPERIORE ALL'ANNO (Art. 45, comma 2 del D.lgs. 507/93)	Si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%	

0

⁹ N.B. Ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Comunale e dell'art. 3, comma 63, lett. e) della Legge 549/95, sono esentate dal pagamento le occupazioni il cui ammontare della tassa è inferiore a euro 3.00

dal pagamento le occupazioni il cui ammontare della tassa è inferiore a euro 3,00.

N.B. Ai sensi dell'art. 3, comma 67, della Legge 549/95, sono esentate dal pagamento della tassa le occupazioni temporanee da parte di coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE ED ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALL'ESERCIZIO E ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI, COMPRESI QUELLI POSTI SUL SUOLO E COLLEGATI ALLE RETI STESSE, NONCHE' CON SEGGIOVIE E FUNIVIE

	1^ Categoria	2^ Categoria (70% 1^ cat.)
♦ OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI STRADE COMUNALI, COMPRESE QUELLE SOGGETTE A SERVITÚ DI PUBBLICO PASSAGGIO (Art. 47, comma 5 del D.lgs. 507/93)		
Fino 1 Km. lin. di strada effettivamente occupata € Oltre 1 Km. lin. di strada effettivamente occupata €	6,90 10,35	4,83 7,25
Fino 1 Km. lin. di strada effettivamente occupata € Oltre 1 Km. lin. di strada effettivamente occupata €	8,97 13,46	6,28 9,42
Fino 1 Km. lin. di strada effettivamente occupata €	10,35 15,53	7,25 10,87
Fino 1 Km. lin. di strada effettivamente occupata ϵ	13,80 20,70	9,66 14,49